

Regolamento dell'Imposta di soggiorno del Comune Castellammare di Stabia

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo

Articolo 4 - Tariffe

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 -Riscossione coattiva

Articolo 11- Rimborsi

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 13 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Castellammare di Stabia in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, arredo e decoro urbano, nonché i servizi pubblici locali. La destinazione viene stabilita in sede di approvazione del bilancio annuale in relazione obiettivi dall'ente .
2. L'imposta è annuale ed è dovuta per tutto l'anno solare. Per l'anno 2020, anno di prima istituzione, l'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre **dal _____ (decorrenza stabilita dal C.C) .**

A partire dal 2021, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Castellammare di Stabia.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al successivo art. 4 del presente regolamento.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge

n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 – Tariffe

1. L'imposta è applicata nella seguente misura e secondo le sottoindicate fasce:

Strutture alberghiere	
Classificazione	Imposta
<i>Fino a 3 stelle</i>	€ 1.00
<i>4 stelle</i>	€ 1.50
<i>5 stelle</i>	€ 2.00

Campeggi	
Classificazione	Imposta
<i>Unica</i>	€ 1.00
Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva	
Classificazione	Imposta
<i>Ostelli</i>	€ 1.00

Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione	
Classificazione	Imposta
<i>Bed & Breakfast –</i>	€ 1.00
<i>Affittacamere</i>	€ 1.00
<i>Case per vacanze</i>	€ 1.00

Residence	
Classificazione	Imposta
<i>Unica</i>	€ 1.00

Agriturismo	
Classificazione	Imposta
<i>Unica</i>	€ 1.00

2. Per gli anni successivi al 2020 le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora non vengano previste variazioni in sede di approvazione del bilancio, restano valide le tariffe vigenti, senza ulteriori atti.

3. Le tariffe sopra indicate risultano applicabili relativamente al singolo pernottamento di 1 persona per **un massimo di 7 giorni**;

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al 14° anno compreso;
- b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune
- c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Castellammare di Stabia, per un massimo di due persone per paziente;
- d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- e) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- f) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di Castellammare di Stabia,
- g) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
- i) l) le persone con una percentuale di disabilità pari o superiore al 65% con il riconoscimento di cui alla l. 104/1992 oppure per i cittadini stranieri il riconoscimento da omologhe legislazioni che presentino idonea documentazione.
- j) i soggetti iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Castellammare di Stabia;

2. L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

3. In via generale le esenzioni di cui sopra sono subordinate alla presentazione, da parte dei soggetti interessati al gestore della struttura ricettiva, di apposita documentazione comprovante il diritto all'esenzione

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune di Castellammare di Stabia, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel proprio sito internet;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

4. Il gestore della struttura assume anche la veste di agente contabile e deve pertanto rendere a fine anno il conto della gestione utilizzando il modello 21 di cui al DPR n. 194/1996, che verrà messo a disposizione su apposito programma informatico sul quale vengono caricate le dichiarazioni dei gestori automaticamente;

5. La struttura ricettiva è qualificabile come soggetto ausiliario della pubblica amministrazione, in quanto titolare di obblighi strumentali all'esazione dell'imposta di soggiorno e dunque, limitatamente a tale attività, disciplinata dal diritto nazionale, risultando investita di rilievo pubblicistico, risulta soggetta all'accesso documentale potendosi dunque applicare l'art. 22 (Accesso agli atti) della legge n. 241/1990 da parte di chi vi abbia interesse.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Castellammare di Stabia.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Castellammare di Stabia;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Castellammare di Stabia e messa a disposizione dei gestori delle strutture ricettive;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune di Castellammare di Stabia effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
- inviare all'ufficio tributi del Comune, possibilmente tramite posta elettronica, con cadenza QUADRIMESTRALE e per l'intero anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), , copia della statistica relativa al movimento dei clienti negli esercizi ricettivi trasmessa alla Provincia di _NAPOLI_, se obbligati alla prevista trasmissione all'ufficio provinciale.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. In virtù della funzione di rilievo pubblico e di agente contabile, di cui all'art. 6, commi 4 e 5, in caso di omesso /parziale versamento dell'imposta di soggiorno, la Struttura ricettiva può essere perseguita per danno erariale nei confronti dell'ente locale, obbligandolo al versamento della somma nelle casse comunali tramite denuncia alla Procura della Corte dei Conti Regionale. Lo stesso gestore in qualità di incaricato di pubblico servizio è altresì sottoposto a procedimento penale per appropriazione indebita, peculato e reati nei confronti pubblica amministrazione

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Castellammare di Stabia, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 200,00. la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dal decorso del termine di quindici giorni di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.